





COMUNE DI GALLIERA VENETA  
PROVINCIA DI PADOVA

[www.comune.gallieraveneta.pd.it](http://www.comune.gallieraveneta.pd.it)



# PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

(Legge Regionale 11/2004)



## 2° PIANO DEGLI INTERVENTI

(art. 18, comma 1, L.R. 11/2004)

I sottoscritti **SONZA Enzo** nato a CITTADELLA il 26/08/1960 cod. fisc. SNZ NZE 60M26 C743M, **SONZA Luigi** nato a CITTADELLA il 01/07/1977 cod. fisc. SNZ LGU 77L01 C743W e **VIASANTI Pia** nata a ROSSANO VENETO il 16/11/1936 cod. fisc. VSN PIA 36S56 H580A, residenti tutti a Galliera Veneta via San Pio X

### Premesso:

- che Sonza Enzo è proprietario/conducente dell'immobile ad uso stalla per allevamento bovini censito al N.C.E.U. foglio 6 mappale n. 2250 e conducente degli immobili ad uso stalla per allevamento bovini censiti al N.C.E.U. foglio 6 mappale n. 1959 sub 4, 1959 sub 5 e 1959 sub 6;
- che Sonza Luigi è proprietario degli immobili ad uso stalla per allevamento bovini censiti al N.C.E.U. foglio 6 mappali n. 1959 sub 4, 1959 sub 5 e 1959 sub 6;
- che Viasanti Pia è usufruttuaria degli immobili ad uso stalla per allevamento bovini censiti al N.C.E.U. foglio 6 mappali n. 2250, 1959 sub 4, 1959 sub 5 e 1959 sub 6;
- che tutte le unità a stalla, condotte da Sonza Enzo allevatore, ospitano mediamente n. **125 tori** (bovini da carne) di peso medio 300 Kg. (37.500 Kg.) e n. **290 vitelli** (a

carne bianca) di peso medio 135 Kg (39.150 Kg.). Pertanto il peso complessivo è di circa 76.650 Kg. paria a **76,65 Tonnellate**.

- che la delibera della giunta regionale n. 856 del 15 05.2012 ha aggiornato la materia in particolare riferita agli allevamenti zootecnici quanto a distanze e dimensioni. L'allegato "A" stabilisce criteri e parametri. I criteri per il calcolo delle distanze da tenere tra abitazioni/zone residenziali - stalle/allevamenti non si basano più sulla connessione funzionale tra il fondo coltivato e le dimensioni assolute dell'allevamento, ma in base a un punteggio che scaturisce da una relazione tra "classe" (peso vivo medio) e "tipologia di stabulazione". L'allegato "A" della D.G.R.V., per quanto qui interessa, evidenzia: a pag. 5 la "tabella 1" (bovini fino a 120 Tonnellate Classe 1<sup>^</sup>), a pag. 7 punto "B" (bovini da carne e soggetti da rimonta per allevamento da latte) e punto "C" (vitelli a carne Bianca), infine, a pag. 11 la "Tabella 3 e 4" definisce le distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola e dalle residenze civili sparse.

- che l'insieme dei capi di tale insediamento ha un peso vivo di circa **76 ton.** pertanto ricade in **classe 1<sup>^</sup>**, che la tipologia di stabulazione dei bovini da carne "*libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse*" (come nel caso in esame) comporta un punteggio di **40 punti**, che la tipologia di stabulazione dei vitelli a carne bianca "*libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse*" (come nel caso in esame) comporta un punteggio di **50 punti**,

- che con tali dati e parametri l'allevamento zootecnico raggiunge circa 45 punti [(37.500/76.650x40=19,57) + (39.150/76.650x50=25,54)] = **45,11 punti** pertanto nella fascia tra 31 e 60

- che l'insediamento zootecnico, legittimato e consolidato, esistente da *illo tempore*, in base alle normativa vigente in materia, ed ai parametri stabiliti dalla D.G.R.V stabilisce un vincolo di distanza (minimo 150 mt) per qualsiasi nuovo insediamento civile;

- che il P.I. approvato dal Comune di Galliera Veneta individua e classifica, tavola 1 2 2 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale", in modo specifico, con

apposita simbologia, gli allevamenti zootecnici esistenti. Si precisa che l'allevamento in proprietà Sonza/Viasanti e un altro contiguo in proprietà Lago sono stati censiti;

- che i sopra citati immobili ad uso stalle per allevamento, ubicati in zona agricola, confinano con l'immobile (già in zona omogenea "E" secondo il precedente P.R.G.) censito al N.C.T. foglio 6 mappale n. 2288 di proprietà Cecchele Cristiano;

- che detta area in proprietà di Cecchele Cristiano, confinante con l'allevamento, nella cartografia del PATI, è identificata come trasformabile "Limiti fisici alla nuova edificazione art. 65 e Linee preferenziali di sviluppo insediativo art. 66";

- che tale area, e altra censita col mappale n. 6, in parte edificata di proprietà dello stesso Cecchele Cristiano, in base all'accordo pubblico privato n. 12, è stata consolidata come area residenziale-commerciale-direzionale con la possibilità di realizzazione di più unità residenziali;

- che i sottoscritti hanno presentato più osservazioni scritte all'amministrazione intimandola a prendere atto e verificare la situazione di fatto, l'amministrazione è stata diffidata a non rilasciare permessi a costruire all'interno della fascia di rispetto stabilita dalla normativa in materia;

- che la **COMMISSIONE REGIONALE VAS con PARERE n. 38 del 12 maggio 2009** ha espresso parere favorevole all'osservazione n. 41 di Sonza Enzo (Richiesta di stralcio di parte dell'area individuata come "trasformabile" perché adiacente all'azienda agricola) con la motivazione "Quanto richiesto potrebbe trovare attuazione in sede di redazione del P.I., ma in considerazione dei congiunti intendimenti della parte privata e del comune la previsione viene stralciata (anche in sede di PATI) in accoglimento dell'osservazione.";

- che nonostante la presenza dell'allevamento censito nel P.I. art. 18 delle N.T.O., le varie osservazioni presentate, le norme di settore, le disposizioni della D.G.R.V. n. 856/12, le direttive contenute nell'art. 33 del P.A.T.I. che obbliga ad "*effettuare ulteriori e dettagliate analisi, a stabilire tali distanze sulla base della consistenza e delle caratteristiche aggiornate degli allevamenti*" ed infine nonostante il parere della

Commissione Regionale VAS, la cartografia del P.I. con allegati non è stata ancora corretta;

**Tutto ciò premesso:**

Invitano codesta Amministrazione Comunale:

1) a modificare la cartografia del P.I. e dell'allegato A.P.P n 12, stralciando qualsiasi nuova costruzione prevista all'interno della fascia di rispetto stabilita dalla normativa tra allevamento e residenza.

2) a non rilasciare permessi a costruire per la realizzazione di nuove costruzioni di civile abitazione all'interno della fascia di rispetto determinata dall'allevamento.

Distinti saluti.

Galliera Veneta 18.08.2015

In fede

*Luca Piva*  
*Luca Piva*  
*Vicenti Piva*